


ORIGINALS

AN - STERI

Sent. 1602/07

T.A.R. LAZIO
UFFICIO COPIA
DIRITTI ASSOLTI CON
MARCHE SULLA RICHIESTA



IL FUNZIONARIO



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO, SEZ. II

N.
Reg. Sent.
Anno
N.
Reg. Gen.
Anno

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 11774/2004, proposto dal sig. _____, rappresentato e

difeso dall'avv. Vito NANNA ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale Giulio Cesare n. 71;

CONTRO

il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del sig. _____ Ministro ed il COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, in persona del Comandante *pro tempore*, rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domiciliano in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità speciale ex art. 1 della l. 100/1987 per il trasferimento d'autorità, cui egli fu a suo tempo soggetto, da detto Comando generale al Comando regionale Basilicata.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimiate;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del 22 novembre 2006 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, l'avv. TABBILI (per delega dell' _____)



Signature

avv. NANNA) e l'Avvocato dello Stato DE SOCIO;

Ritenuto in fatto che il sig. _____ dichiara d'esser militare in s.p.
e. della Guardia di finanza;

Rilevato che il sig. _____ assume pure d'esser stato trasferito d'autorità, in forza del messaggio prot. n. _____ del 21 febbraio 2001 e con decorrenza dal successivo giorno 23, dal Comando generale della GDF al Comando regionale _____ con carattere di temporaneità;

Rilevato altresì che il sig. _____ in relazione al fatto che tale trasferimento era disposto fino al termine delle esigenze connesse all'incarico del nuovo Comandante regionale col. _____, sottoscrisse una dichiarazione di gradimento a tal movimento;

Rilevato inoltre che il sig. _____ fu poi rassegnato, con atto del Co-
mandante in seconda del Corpo e con decorrenza dal 1° maggio 2003, alla
precedente sede di servizio;

Rilevato quindi che il sig. _____ pur avendone chiesto la corrispondenza con riguardo a tal complessa vicenda, non ha ottenuto il pagamento dell'indennità di trasferimento ex art. 1 della l. 10 marzo 1987 n. 100, sicché egli adisce questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, per l'accertamento del relativo diritto e per la condanna delle Amministrazioni qui intimate;

Considerato in diritto che il ricorso in epigrafe s'appalesa meritevole d'accoglimento, in quanto, per entrambi i movimenti, il sig. _____ è stato assegnato ai reparti di destinazione prima dello scadere del quadriennio di permanenza e per specifiche esigenze di servizio del Corpo, con tramutamento, peraltro, delle mansioni *ab origine* espletate;

Considerato altresì che appunto la temporaneità del primo trasferimento

denota che il movimento in questione s'è basato su uno specifico obiettivo organizzativo del Corpo, ben delimitato nel tempo, tanto da determinare, una volta conclusa l'attività temporanea, la riattribuzione del ricorrente al reparto di precedente assegnazione;


Considerato pertanto che, nella specie, il duplice trasferimento non risponde ad un generico interesse pubblico — presente, com'è noto, anche in tutti i casi di trasferimento a domanda —, essendo piuttosto preminente il soddisfacimento e la risoluzione dell'esigenza organizzativa della P.A. (cfr., sul trasferimento d'autorità, Cons. St., IV, 20 aprile 2006 n. 2247), sottesa alla necessità di dotare il nuovo Comandante regionale per la Basilicata, e per il solo tempo specifico del relativo incarico, delle risorse umane adconce a tal precipuo scopo;

Considerato, in tal caso, che l'assenso prestato dal ricorrente al riguardo scolora a mero atto d'adesione alla discrezionale ed unilaterale scelta organizzativa e non può esser inteso nel senso oggidì reso comune dall'art. 3, c. 74 della l. 24 dicembre 2003 n. 350, trattandosi di norma entrata in vigore dopo l'intera definizione della fattispecie (arg. ex Cons. St., IV, 12 maggio 2006 n. 2670);

Considerato, infine e per ciò che riguarda le spese del presente giudizio, che queste ultime seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. 2°, accoglie il ricorso n. 11774/2004 in epigrafe e per l'effetto condanna, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, le Amministrazioni intimete al pagamento, a favo-



h

re del ricorrente, delle indennità ex art. 1 della l. 100/1987, con gli interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo.

Condanna altresì dette Amministrazioni al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che sono complessivamente liquidate in € 1500,00 (Euro millecinquecento/00), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina all'Autorità amministrativa d'eseguire la presente sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 22 novembre 2006,

con l'intervento dei signori:

Domenico LA MEDICA, PRESIDENTE,

Silvestro Maria RUSSO, CONSIGLIERE, ESTENSORE,

Anna BOTTIGLIERI, PRIMO REFERENDARIO.

IL PRESIDENTE

L'ESTENSORE

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA
22 FEB 2007



IL SEGRETERIO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO CENTRALE ROMA

AGGIORNATO 22 FEB 2007

Avv. Stato



NOTIFICHE: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in
PERSONA DEL SIG. MINISTRO - RAPPRESENTATO E DEFESO
OPPURE COSIS DALL'AVVOCATURA DELLO STATO, c/o VIA
DEI PORTOGHESI n. 12; ROMA 00186;

NOTIFICHE: COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZA, in
PERSONA DEL COMANDANTE PRO TEMPORIS, RAPPRESENTATO E
DEFESO OPPURE COSIS DALL'AVVOCATURA DELLO STATO, c/o
VIA DEI PORTOGHESI n. 12 - ROMA 00186;